

COMUNE DI SEGGIANO

Provincia di Grosseto

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 11 del 13-03-23

****ORIGINALE****

Oggetto: TRIBUTI - TASSA SUI RIFIUTI (TARI) - APPROVAZIONE TARIFFE
ANNO 2023

L'anno duemilaventitre il giorno tredici del mese di marzo alle ore 20:30, nella sede dell'Ente, previa notifica degli inviti personali avvenuta nei modi di legge, si é riunito l'Organo Deliberante CONSIGLIO COMUNALE.

Sessione Ordinaria, Prima convocazione, seduta Pubblica

Proceduto all'appello nominale risultano:

=====

AVV. ROSSI DANIELE	P	SAVELLI FRANCO	A
PIERI FRANCESCA	P	GIUSTINI EMILIANO	P
ULIVIERI SIMONA	P	ALVIANI GILBERTO	P
GIGLIOTTI LUCIANO	P	BORRI MARZIO	A
GIRALDI LEONARDO	A	SIMI MARIO	P
CASELLI FIORENZO	P		

=====

Assiste il SEGRETARIO Dott.Ssa Barbasso Gattuso Simona
Presenti n. 8 - assenti n. 3 - in carica 11
Assume la presidenza AVV. ROSSI DANIELE in qualità di
SINDACO e, previa nomina degli scrutatori nelle persone dei Signori:

constatata la legalità dell'adunanza dichiara aperta la seduta e pone in discussione la pratica segnata all'Ordine del Giorno.

OGGETTO: TRIBUTI - TASSA SUI RIFIUTI (TARI) - APPROVAZIONE TARIFFE ANNO 2023

Illustra il Sindaco

Le tariffe derivano dal PEF approvato a ottobre come presa d'atto di quello proposto da ATO.

Il Responsabile Servizi Finanziari, Dott.ssa Roberta Pinzuti: Si è proceduto all'eliminazione della riduzione per il compostaggio visto che l'organico può essere oggi smaltito nei cassonetti su tutto il territorio e non è più limitato a pochi contribuenti.

Il Consigliere Alviani: Si prende atto dell'ennesimo aumento, quest'anno pari ad € 14.200,00 circa, e sinceramente non riesco a capire né ho mai capito da cosa dipendono questi aumenti.

La Consiglieria Ulivieri: dichiarazione di voto: mi trovo costretta a prendere atto delle tariffe perché conseguenza del PEF ma esprimo le mie perplessità su aumenti continui di cui non si conoscono le ragioni e non si hanno molte giustificazioni.

IL CONSIGLIO COMUNALE

RICHIAMATI:

- l'art. 151, comma 1, del Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali (D.Lgs. n.267/2000), che fissa al 31 dicembre il termine per la deliberazione del bilancio di previsione per l'anno successivo da parte degli enti locali e dispone che il termine può essere differito con decreto del Ministro dell'Interno d'intesa con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la conferenza Stato-Città ed autonomie locali, in presenza di motivate esigenze;
- l'art. 172, comma 1 lettera c) del sopra citato decreto, secondo cui al Bilancio di previsione è allegata la deliberazione con la quale si determinano, per l'esercizio successivo, le tariffe per i tributi ed i servizi locali;
- l'art. 53, comma 16, della Legge n. 388/2000, il quale prevede che: "Il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, recante istituzione di una addizionale comunale all'IRPEF, e successive modificazioni, e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è

stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento.";

- il comma 169, dell'art. 1, della Legge n. 296/2006, secondo cui "Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento.";
- l'articolo 3, comma 5-quinquies del DL n.228 del 2021 (cd. DL "Milleproroghe") convertito nella legge n.25 del 2022 che ha sganciato il termine per l'approvazione di PEF, regolamenti e tariffe TARI da quello ordinario prevedendo che a decorrere dall'anno 2022, i Comuni "possono" approvare i PEF, le tariffe e i regolamenti della TARI e della tariffa corrispettiva entro il termine del 30 aprile di ciascun anno;

DATO ATTO che il termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2023/2025 di cui all'articolo 151, comma 1, del decreto legislativo n.267 del 2000 è stato differito al 30/04/2023 dal comma 775 dell'art.1 della L. n. 197 del 29/12/2022 (Legge di Bilancio 2023), pubblicata in G.U. serie generale n.303 - supplemento ordinario n.43 del 29/12/2022;

CONSIDERATO che l'art. 1, comma 527, della Legge 27 dicembre 2017, n. 205, ha attribuito all'Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente (ARERA), tra l'altro, le funzioni di regolazione in materia di predisposizione ed aggiornamento del metodo tariffario per la determinazione dei corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti e dei singoli servizi che costituiscono attività di gestione, a copertura dei costi di esercizio e di investimento, compresa la remunerazione dei capitali, sulla base della valutazione dei costi efficienti e del principio «chi inquina paga»;

RICHIAMATI i seguenti provvedimenti dell'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (di seguito Arera):

- la deliberazione Arera n. 443/2019: definisce i criteri di riconoscimento dei costi efficienti di esercizio e di investimento del servizio integrato dei rifiuti e determina il nuovo metodo tariffario (MTR);
- la deliberazione Arera n. 444/2019: da un lato dispone i contenuti minimi obbligatori in materia di trasparenza e dall'altro rimanda la regolazione in materia di qualità contrattuale e tecnica del servizio integrato di gestione dei RU e servizi che lo compongono a successiva regolamentazione;
- la deliberazione Arera n. 238/2020: Adozione di misure per la copertura dei costi efficienti di esercizio e di investimento del servizio di gestione integrata dei rifiuti, anche differenziati, urbani e assimilati, per il periodo 2020-2021 tenuto conto dell'emergenza epidemiologica da Covid-19;
- la deliberazione Arera n. 493/2020: Aggiornamento del Metodo Tariffario Rifiuti (MTR) ai fini delle predisposizioni tariffarie per l'anno 2021;
- la deliberazione Arera n. 363/2021 avente ad oggetto l'"approvazione del metodo tariffario rifiuti (MTR-2) per il secondo periodo regolatorio 2022-2025" che reca le disposizioni aventi ad oggetto la determinazione delle entrate tariffarie per l'erogazione del servizio integrato di gestione dei rifiuti urbani, ovvero dei singoli servizi che lo compongono e trova applicazione per le annualità 2022, 2023, 2024 e 2025;
- la determinazione Arera n. 2/2021 avente ad oggetto l'Approvazione degli schemi tipo degli atti costituenti la proposta tariffaria e delle modalità operative per la relativa trasmissione
all'Autorità, nonché chiarimenti su aspetti applicativi della disciplina tariffaria del servizio integrato dei rifiuti approvata con la deliberazione 363/2021/R/rif (MTR-2) per il secondo periodo regolatorio 2022-2025;
- la deliberazione Arera n. 459/2021: valorizzazione dei parametri alla base del calcolo dei costi d'uso del capitale in attuazione del metodo tariffario rifiuti (MTR-2);
- la deliberazione Arera n. 15/2022 avente ad oggetto la "regolazione della qualità del servizio di gestione dei rifiuti urbani" con cui è stato approvato il Testo unico per la regolazione della qualità del servizio di gestione dei rifiuti urbani (TQRIF);

- i chiarimenti applicativi forniti da ARERA con la determinazione n. 02/DRIF/2020, con cui sono stati forniti ulteriori chiarimenti in merito alla predisposizione del PEF;

PRESO ATTO che, in tema di costi riconosciuti e di termini per l'approvazione delle tariffe, in particolare l'articolo 1 della legge 147/2013:

- al comma 654 stabilisce che "in ogni caso deve essere assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio, ricomprendendo anche i costi di cui all'articolo 15 del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36, ad esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori comprovandone l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente";
- al comma 683 dispone che "il Consiglio Comunale deve approvare, entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, le tariffe della TARI in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, redatto dal soggetto che svolge il servizio stesso ed approvato dal Consiglio Comunale o da altra autorità competente a norma delle leggi vigenti in materia [...]";

RILEVATO che, ai sensi dell'articolo 2 della delibera n. 57/2020, l'Autorità procederà a verificare la coerenza regolatoria della documentazione e dei dati trasmessi;

DATO ATTO che, con successiva deliberazione n. 363/2021, ARERA ha approvato il nuovo metodo tariffario MTR-2, per il secondo periodo regolatorio, ossia dal 2022 al 2025, apportando modifiche nell'elaborazione del PEF;

ATTESO che per il nuovo periodo regolatorio, ARERA ha posto l'accento sulla necessità di ampliare il perimetro di controllo della filiera al fine, non solo di contenere la produzione del rifiuto, ma anche ridurre il conferimento in discarica, promuovendo il recupero ed il riciclo del rifiuto mediante l'incentivazione dei termovalorizzatori;

CONSIDERATO che le finalità fissate da ARERA tengono conto anche degli obiettivi di incremento di raccolta differenziata e riduzione del rifiuto, come indicati dalla Comunità europea, in aderenza ai principi comunitari ed ai criteri dell'Economia circolare;

RILEVATO che il nuovo metodo MTR-2, oltre a mantenere il riconoscimento dei costi efficienti di esercizio e di investimento per le fasi della filiera dei rifiuti fino al conferimento, regola anche le tariffe di accesso agli impianti di trattamento, recupero e smaltimento dei rifiuti urbani;

VERIFICATO che l'MTR-2 considera i costi fino al "cancello" degli impianti e delle discariche, andando a premiare gli impianti di trattamento che valorizzano i rifiuti e, nel contempo, penalizzando i conferimenti in discarica;

VISTI, in particolare, i seguenti commi dell'art. 1 della Legge n. 147 del 27/12/2013 (Legge di Stabilità 2014):

660. *"Il comune può deliberare, con regolamento di cui all'articolo 52 del citato decreto legislativo n. 446 del 1997, ulteriori riduzioni ed esenzioni rispetto a quelle previste dalle lettere da a) a e) del comma 659. La relativa copertura può essere disposta attraverso apposite autorizzazioni di spesa e deve essere assicurata attraverso il ricorso a risorse derivanti dalla fiscalità generale del comune.";*

682. *"Con regolamento da adottare ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, il comune determina la disciplina per l'applicazione della IUC, concernente tra l'altro: a) per quanto riguarda la TARI: 1) i criteri di determinazione delle tariffe; 2) la classificazione delle categorie di attività con omogenea potenzialità di produzione di rifiuti; 3) la disciplina delle riduzioni tariffarie; 4) la disciplina delle eventuali riduzioni ed esenzioni, che tengano conto altresì della capacità contributiva della famiglia, anche attraverso l'applicazione dell'ISEE; 5) l'individuazione di categorie di attività produttive di rifiuti speciali alle quali applicare, nell'obiettivo di delimitare le superfici ove tali rifiuti si formano, percentuali di riduzione rispetto all'intera superficie su cui l'attività viene svolta (...)"*;

CONSIDERATO che per la gestione della TARI occorre tenere presente che:

- l'applicazione del tributo deve avvenire tenendo conto di quanto disposto dalla richiamata Legge n. 147/2013 e s.m.i., nonché delle altre disposizioni normative a questa collegata,
- la redazione del PEF deve seguire le citate indicazioni del citato metodo MTR-2 elaborato da ARERA, che riporta i dati per tutto il secondo periodo regolatorio;

- la determinazione delle tariffe, pur partendo da dati che provengono dal PEF, assume i criteri ed i parametri dettati dal D.P.R. n. 158/1999;
- i costi indicati nel PEF pluriennale consentono di determinare le tariffe TARI per l'anno 2022 come da confermare per l'anno 2023, in ragione del fatto che l'MTR-2 prevede l'aggiornamento biennale del PEF, mentre l'aggiornamento annuale deve derivare da specifiche e particolari condizioni;

VERIFICATO che i costi che devono trovare integrale copertura con le entrate derivanti dall'applicazione delle tariffe TARI sono stati riportati nel piano economico finanziario (P.E.F.) pluriennale 2022-2025, come previsto dal metodo MTR-2 secondo il tool proposto da ARERA, considerando anche le ulteriori componenti che devono essere indicate a valle del PEF;

ATTESO che il metodo MTR-2 non si esprime sul concreto metodo di calcolo delle tariffe cosicché, per tale aspetto, resta applicabile il D.P.R. n. 158/1999, ossia il metodo normalizzato (MNR), ancorato su coefficienti potenziali di produzione del rifiuto, da applicare in assenza di un sistema di monitoraggio realizzato sullo specifico territorio;

PRESO ATTO che gli effetti più rilevanti del nuovo metodo tariffario sono prettamente correlati alla rideterminazione dei costi efficienti che, in ogni caso, dovranno restare all'interno del suddetto limite di crescita che, per il secondo periodo regolatorio, non deve superare la misura dell'8,6%, ai sensi dell'articolo 4, del metodo MTR-2, in base al quale le entrate tariffarie determinate per ciascuna delle annualità 2022-2025 non possono eccedere quelle relative all'anno precedente, più del limite alla variazione annuale, che tiene conto dei seguenti parametri:

- del tasso di inflazione programmata;
- del miglioramento della produttività;
- del miglioramento previsto della qualità e delle caratteristiche delle prestazioni erogate agli utenti;
- delle modifiche del perimetro gestionale, con riferimento ad aspetti tecnici e/o operativi;

CONSIDERATO che dovrà essere trasmessa all'Autorità la delibera di approvazione delle tariffe TARI da parte del Consiglio Comunale;

RIBADITO che spetta ad ARERA il compito di approvare le predisposizioni tariffarie come deliberate dai Comuni, a seguito del PEF aggregato e validato dall'Ente Territorialmente Competente;

EVIDENZIATO che la medesima Autorità ha il potere di modificare il suddetto PEF, con particolare riferimento alla tutela degli utenti;

DATO ATTO che, considerando l'evoluzione normativa intervenuta che, peraltro, è ancora in atto, emerge un contesto assai complesso in cui gestire la TARI, nonché la procedura per l'approvazione delle tariffe per l'anno 2023;

ACCLARATO che nell'ambito Toscana Sud le funzioni dell'Ente territorialmente competente nel procedimento di approvazione del PEF, attribuite dalla delibera ARERA N. 433/19, sono di competenza dell'Autorità d'Ambito ATO Toscana Sud, come sancito dall'art. 3.1 del suo vigente Statuto, novellato per effetto della delibera dell'Assemblea N. 9/2020 secondo cui "L'Autorità esercita altresì le funzioni di Ente Territorialmente Competente ai sensi della regolamentazione ARERA, ad eccezione delle funzioni attinenti alla determinazione, accertamento e riscossione del tributo comunale TARI, che restano nella esclusiva competenza delle Amministrazioni Comunali.";

DATO ATTO pertanto che, a seguito dell'introduzione del Nuovo Metodo Tariffario ARERA, spetta all'Autorità d'Ambito assumere le "pertinenti determinazioni" in ordine al Piano Economico-finanziario ed ai Corrispettivi del servizio, che hanno efficacia vincolante ai fini della determinazione dell'importo complessivo del costo del servizio da finanziare con la TARI, salvi gli effetti delle eventuali successive modifiche conseguenti al procedimento di approvazione da parte di ARERA;

RICHIAMATO il Regolamento comunale per l'applicazione della tassa sui rifiuti (TARI), approvato con propria deliberazione n. 6 del 24/03/2022 e modificato con deliberazione di Consiglio Comunale in approvazione nella medesima seduta consiliare di approvazione del presente atto;

RICHIAMATA la propria deliberazione del Consiglio Comunale n. 33 del 13/10/2022, con la quale è stato approvato il Piano Finanziario 2023 ed il PEF pluriennale 2022-2025, calcolato in funzione dei costi di esercizio del Comune di Seggiano e quelli forniti dall'Autorità di ambito di riferimento, in forza delle disposizioni contenute nell'art. 1, comma 527, della Legge n. 205/2017, utilizzando i criteri di riconoscimento dei costi efficienti di esercizio e di investimento, come previsto dal Metodo Tariffario per il servizio integrato di gestione dei Rifiuti (MTR) , il quale espone un costo complessivo come riportato negli allegati della presente deliberazione, parti integranti e sostanziali della stessa;

VISTO l'articolo 11, comma 13) del Regolamento TARI, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n.6 del 24/03/2022 e confermato nel nuovo regolamento TARI in approvazione nella medesima seduta consiliare di approvazione del presente atto, che testualmente prevede: "Il Comune può prevedere, in sede di approvazione delle tariffe, ai sensi dell'art.52 del D.Lgs. 446/1997, ulteriori riduzioni ed esenzioni rispetto a quelle previste nel presente regolamento la cui copertura deve essere assicurata attraverso il ricorso a risorse della fiscalità generale del Comune stesso, salvo non si tratti di riduzioni collegate alla quantità di rifiuto trattata dal servizio universale";

PRESO ATTO che tali agevolazioni, ai sensi dell'art.1, comma 660, della Legge n.147/2013, possono essere poste a carico delle tariffe TARI (riduzioni collegate alla quantità di rifiuto trattata es. compostaggio), o finanziate a carico del Bilancio attraverso specifiche autorizzazioni o finanziamenti appositamente trasferiti dallo stato;

CONSTATATO che nel Comune possono esistere situazioni estremamente particolari per le quali sarebbe utile e necessario prevedere, in base a quanto stabilito dall'art.11 comma 13), (esempio soggetti proprietari di abitazione residenziale e relative pertinenze), una riduzione del 100% della TARI, da finanziare con risorse a carico del Bilancio, per coloro che sono materialmente impossibilitati all'utilizzo degli immobili in quanto stabilmente ricoverati in struttura socio sanitaria contro la loro volontà, senza che gli stessi siano o possano essere utilizzati da altri soggetti. Il riconoscimento di tale stato dovrà essere dimostrato attraverso la presentazione di apposita certificazione che attesti il ricovero permanente in strutture socio sanitarie;

RITENUTO opportuno prevedere la riduzione di cui sopra, con un costo massimo stimato a carico del bilancio di € 500,00;

VISTO altresì quanto previsto al comma 7) dell'art.11) del Regolamento TARI vigente, che prevede la possibilità, in sede di determinazione delle tariffe, di deliberare riduzioni, sia sulla parte fissa che in quella variabile, delle utenze domestiche che abbiano avviato il compostaggio domestico dei propri scarti organici;

RITENUTO opportuno non confermare la riduzione per il compostaggio domestico applicabile ai soli immobili abitativi (categoria catastale A), in quanto adesso esistono punti di raccolta con appositi bidoncini per l'organico in tutto il territorio comunale;

VISTO il comma 48 dell'art. 1 della Legge n. 178/2020, che prevede che "A partire dall'anno 2021 per una sola unità immobiliare a uso abitativo, non locata o data in comodato d'uso, posseduta in Italia a titolo di proprietà o usufrutto da soggetti non residenti nel territorio dello Stato che siano titolari di pensione maturata in regime di convenzione internazionale con l'Italia, residenti in uno Stato di assicurazione diverso dall'Italia, l'imposta municipale propria di cui all'articolo 1, commi da 739 a 783, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, è applicata nella misura della metà e la tassa sui rifiuti avente natura di tributo o la tariffa sui rifiuti avente natura di corrispettivo, di cui, rispettivamente, al comma 639 e al comma 668 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, è dovuta in misura ridotta di due terzi.";

VISTI i commi 837 e 838 dell'art. 1 della Legge n. 160/2019, che prevedono che a decorrere dal 1° gennaio 2021 i comuni e le città metropolitane istituiscono, con proprio regolamento adottato ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, il canone di concessione per l'occupazione delle aree e degli spazi appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile, destinati a mercati realizzati anche in strutture attrezzate, e che il canone sostituisce la tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche di cui al capo II del decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507, il canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, e, limitatamente ai casi di occupazioni temporanee di cui al comma 842 del presente articolo, i prelievi sui rifiuti di cui ai commi 639, 667 e 668 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147;

PRESO ATTO che alle tariffe approvate dal Comune va applicato il tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell'ambiente di cui all'art. 19 del D.Lgs. n. 504/1992;

VISTO l'art. 38-bis del D.L. n. 124 del 26/10/2019 che stabilisce: "A decorrere dal 1° gennaio 2020, salvo diversa deliberazione da parte della Provincia o della Città metropolitana, da comunicarsi all'ADER entro il 28 febbraio 2020, la misura del TEFA è fissata al 5%.";

PRESO ATTO che è stata redatta la proposta di adozione delle tariffe della tassa rifiuti, per le utenze domestiche e non domestiche, determinate sulla base dei già citati Regolamento comunale e Piano Finanziario, finalizzata ad assicurare la copertura integrale dei costi del servizio, in conformità a quanto stabilito dalle normative in materia e nel rispetto delle direttive dell'Autorità;

PRESO ATTO che, a decorrere dall'anno di imposta 2020, tutte le delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie dei comuni sono inviate al Ministero dell'Economia e delle Finanze – Dipartimento delle Finanze, esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo delle stesse nell'apposita sezione del portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360;

VISTO il comma 15-ter dell'articolo 13 del D.L. n. 201/2011, che recita: "A decorrere dall'anno di imposta 2020, le delibere e i regolamenti concernenti i tributi comunali diversi dall'imposta di soggiorno, dall'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF), dall'imposta municipale propria (IMU) e dal tributo per i servizi indivisibili (TASI) acquistano efficacia dalla data della pubblicazione effettuata ai sensi del comma 15, a condizione che detta pubblicazione avvenga entro il 28 ottobre dell'anno a cui la delibera o il regolamento si riferisce; a tal fine, il comune è tenuto a effettuare l'invio telematico di cui al comma 15 entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno. I versamenti dei tributi diversi dall'imposta di soggiorno, dall'addizionale comunale all'IRPEF, dall'IMU e dalla TASI la cui scadenza è fissata dal comune prima del 1° dicembre di ciascun anno devono essere effettuati sulla base degli atti applicabili per l'anno precedente. I versamenti dei medesimi tributi la cui

scadenza è fissata dal comune in data successiva al 1° dicembre di ciascun anno devono essere effettuati sulla base degli atti pubblicati entro il 28 ottobre, a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno, con eventuale conguaglio su quanto già versato. In caso di mancata pubblicazione entro il termine del 28 ottobre, si applicano gli atti adottati per l'anno precedente";

RICHIAMATA la deliberazione del Consiglio Comunale n.15 del 13.03.2023, avente ad oggetto l'approvazione del Bilancio di previsione 2023/2025;

RILEVATO che l'approvazione delle tariffe rientra tra gli atti di competenza del Consiglio Comunale ai sensi dell'art. 42, comma 2, lettera b), del D.lgs. 267/00;

VISTI:

- la L. n. 241 del 07 agosto 1990 "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo" e s.m.i.;
- il D.Lgs. n.267 del 18 agosto 2000 "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso agli atti amministrativi" e s.m.i.;
- il vigente "Statuto Comunale" adottato con deliberazione del Consiglio Comunale n.49 del 28.09.2020;
- il vigente "Regolamento comunale per la disciplina generale delle entrate" di cui all'art. 52 del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n.28 del 29/06/2020;

ACQUISITI i pareri di regolarità tecnica e contabile, espressi ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000.

Al termine della discussione la delibera, viene sottoposta a votazione i cui esiti sono:
Favorevoli 5, Contrari 2 (Alviani, Simi), Astenuti 1 (Giustini)

DELIBERA

1. **DI CONSIDERARE** le premesse in narrativa parte integrante e sostanziale del presente atto;

2. **DI UTILIZZARE**, ai sensi e per gli effetti della normativa sopra richiamata, per la determinazione delle tariffe 2023, il Piano Finanziario TARI, redatto sulla base del PEF (ATO-Comune) 2023, dell'importo di € 292.155,00 (approvato con Deliberazione consiliare n.33 del 13/10/2022), riguardante il servizio di gestione dei rifiuti urbani, allegato alla presente deliberazione di cui costituisce parte integrante e sostanziale;
3. **DI FISSARE** per l'anno 2023, il tasso di copertura dei costi risultanti dal piano finanziario nella misura del 100% da garantire attraverso l'applicazione delle tariffe determinate con il presente atto;
4. **DI DARE ATTO** che le tariffe contenute nel documento allegato ed approvate con la presente deliberazione hanno effetto dal 01/01/2023;
5. **DI APPROVARE**, altresì, per l'anno 2023, ai sensi dell'art.1, comma 683, della Legge n. 147/2013, le tariffe della TARI relative alle utenze domestiche e non domestiche che si allegano al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale;
6. **DI STABILIRE**, per l'anno 2023, la riduzione del 100% totale, per coloro che essendo proprietari di abitazione residenziale e relative pertinenze, sono materialmente impossibilitati all'utilizzo delle stesse in quanto stabilmente ricoverati in struttura socio sanitaria contro la loro volontà, senza che gli immobili siano o possano essere utilizzati da altri soggetti. Il riconoscimento di tale stato dovrà essere dimostrato attraverso la presentazione di apposita certificazione, rilasciata dalle strutture socio sanitarie che attesti il ricovero permanente;
7. **DI DARE ATTO** che il costo della riduzione al comma precedente è complessivamente quantificato in massimo € 500,00 e che l'amministrazione, in ossequio alla normativa vigente, intende finanziare con risorse generali di bilancio, pertanto, una volta quantificata la riduzione, verrà previsto nel bilancio di previsione per l'esercizio 2023 un idoneo stanziamento il quale finanzia il costo della agevolazione sopra detta, non potendo essere a carico delle restanti utenze;
8. **DI DARE ATTO** che la manovra tariffaria disciplinata dal presente atto risulta coerente con il citato Piano Finanziario;
9. **DI DARE ATTO** che sull'importo del Tributo Comunale della Tassa Rifiuti, si applica il tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni ambientali di cui all'art. 19 del D. Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, all'aliquota deliberata dall'Amministrazione Provinciale di Grosseto pari al 5%;

10. **DI PROVVEDERE** alla trasmissione telematica mediante l'inserimento del testo nel Portale del Federalismo Fiscale ai sensi del combinato disposto dell'art. 52, comma 2, D.lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, e dell'art.13, commi 13-bis, 15 e 15-ter, del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214, così come disposto dall'articolo unico, comma 10 lettera e), della Legge 28 dicembre 2015, n. 208;
11. **DI TRASMETTERE** la presente deliberazione ai competenti uffici per i provvedimenti di competenza.

Con doppia votazione ai fini dell'immediata eseguibilità, i cui esiti sono: **Favorevoli 5, Contrari 2 (Alviani, Simi), Astenuti 1 (Giustini)**

IL CONSIGLIO COMUNALE

DI DICHIARARE la presente deliberazione, stante la necessità e l'urgenza con separata votazione, immediatamente eseguibile, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 134, comma 4 del D.Lgs. n. 267/2000.

Responsabile del Procedimento .

PARERI DI CUI ALL'ART. 49 TUEL - D.LGS. N. 267 DEL 18.08.2000

PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA' TECNICA

Si esprime parere Favorevole per quanto di competenza.
0:00

Li, 14-02-2023 IL RESPONSABILE
Pinzuti Roberta

=====

PARERE IN ORDINE ALLA REGOLAR. CONTABILE

Si esprime parere Favorevole per quanto di competenza.
0:00

Li, 14-02-2023 IL RESPONSABILE
Pinzuti Roberta

=====

Il presente verbale viene approvato e sottoscritto:

IL SINDACO
AVV. ROSSI DANIELE

IL SEGRETARIO
Dott.Ssa Barbasso Gattuso Simona

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

Si attesta che copia della presente deliberazione viene pubblicata nel sito web istituzionale di questo Comune accessibile al pubblico (Art. 32 comma 1 L. 18/06/2009 n. 69 e vi è rimasta per 15 giorni consecutivi a partire dal 24-03-23.

li, 24-03-23
Simona

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott.Ssa Barbasso Gattuso

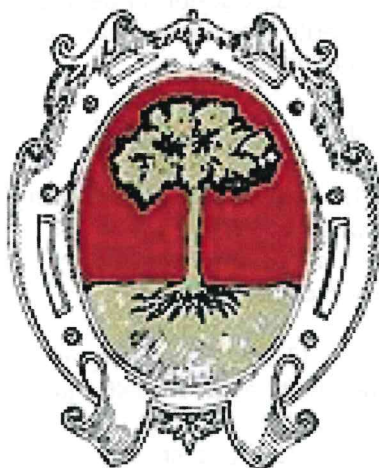
ESECUTIVITA'

[] La presente deliberazione, trascorsi 10 giorni dalla suindicata data di inizio pubblicazione, é divenuta esecutiva il 13-03-23.

[] La presente deliberazione è dichiarata immediatamente eseguibile con separata votazione, é divenuta esecutiva il 13-03-2023.

li, 13-03-2023

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott.Ssa Barbasso Gattuso Simona



COMUNE DI SEGGIANO

Provincia di Grosseto

***PIANO FINANZIARIO RELATIVO
AL SERVIZIO DI GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI 2023***

***DETERMINAZIONE TARIFFE
DEL SERVIZIO DI GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI
REDATTO SUL PIANO ECONOMICO FINANZIARIO 2023***

PIANO FINANZIARIO 2023 – DETERMINAZIONE TARIFFE

IL PIANO FINANZIARIO

L'insieme dei costi afferenti al servizio di gestione dei rifiuti urbani è determinato con l'approvazione da parte del Comune di un dettagliato *Piano Finanziario*.

Il **piano finanziario**, disposto ed adottato in conformità all'art.8 del D.P.R. 27 aprile 1999 n. 158, è uno strumento di natura programmatica avente ad oggetto la definizione degli interventi economici ed ambientali relativi al servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti urbani ed è redatto tenendo conto della forma di gestione del servizio predisposto dall'ente locale.

La IUC e le relative componenti

L'articolo 1, commi dal 639 al 705, della Legge n.147 del 27/12/2013 ha istituito l'Imposta Unica Comunale (IUC) basata su due presupposti impositivi:

1. Il possesso di immobili collegato alla loro natura e valore;
2. L'erogazione e la fruizione di servizi comunali.

La IUC è composta anche dalla TARI (Tassa Rifiuti) componente servizi destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore;

La Legge di Bilancio 2020 ha abolito dal 01/01/2020 la IUC ad eccezione della TARI, Tassa sui rifiuti, destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore.

La Legge n.147/2013 nei commi da 641 a 668 dell'articolo 1 della legge n. 147/2013, come modificati dal decreto legge 6 marzo 2014, n. 16 (convertito in legge n. 68/2014), contiene la disciplina della tassa sui rifiuti; al comma 704 art.1 prevede l'abrogazione della TARES con decorrenza dal 1° gennaio 2014.

La TARI

L'applicazione dal 2014 della Tassa sui Rifiuti (TARI) costituisce, ai sensi dell'art.1, comma 639 Legge n.147/2013, una delle due componenti dell'imposta unica comunale riferita ai servizi ed opera essenzialmente in regime di continuità con la soppressa Tares, così come modificata dal DL n.102 del 2013. L'applicazione della TARI è disciplinata dall'art.1, commi 641-668 della Legge n.147/2013 e s.m.i., ed è applicata per la copertura dei costi relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani e assimilati avviati allo smaltimento svolto dal Comune nell'ambito del proprio territorio, ai sensi della vigente normativa ambientale.

Sono soggetti alla TARI coloro che occupano o detengono a qualsiasi uso locali ed aree scoperte situati nel territorio comunale ove è istituito il servizio di raccolta rifiuti.

Particolare attenzione è riservata all'applicazione di agevolazioni ed esenzioni che potrebbero neutralizzare, in parte, gli effetti della crescente pressione fiscale ed a quei comportamenti che migliorano la qualità e la sostenibilità ambientale (differenziata e abbandono dei rifiuti ingombranti).

Il comma 651 della Legge 147/2013 così recita *"Il Comune nella commisurazione della tariffa tiene conto dei criteri determinati con il regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158"* ed il successivo comma 652 *"Il Comune, in alternativa ai criteri di cui al comma 651 e nel rispetto del principio <<chi inquina paga>>, sancito dall'articolo 14 della direttiva 2008/98/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008, relativa ai rifiuti, può commisurare la tariffa alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia delle attività svolte nonché al costo del servizio sui rifiuti. Le tariffe per ogni categoria o sottocategoria omogenea sono determinate dal comune moltiplicando il costo del servizio per unità di superficie imponibile accertata, previsto per l'anno successivo, per uno o più coefficienti di produttività"*

quantitativa e qualitativa di rifiuti” confermando la necessità della stesura di un Piano Finanziario conforme a quanto già normato con D.P.R. n.158/1999.

La Delibera n. 363 del 03/08/2021 dell’Autorità di Regolazione per l’Energia, Reti e Ambiente (ARERA) che ha approvato il nuovo Metodo Tariffario Rifiuti (“MTR-2”), recando le disposizioni aventi ad oggetto la determinazione del piano economico-finanziario per l’erogazione del servizio integrato di gestione dei rifiuti urbani.

Linee guida del metodo tariffario sviluppato attraverso il presente piano

L’art.1 del D.P.R. n.158 del 1999 testualmente recita *“E’ approvato il metodo normalizzato per la definizione delle componenti di costo da coprirsi con le entrate tariffarie e per la determinazione della tariffa di riferimento relativa alla gestione dei rifiuti urbani”*.

La tariffa di riferimento rappresenta, come poi specifica l’art.2 del D.P.R. n.158 del 1999 *“l’insieme dei criteri e delle condizioni che devono essere rispettati per la determinazione della tariffa da parte degli enti locali”* (comma 1), in modo da *“coprire tutti i costi afferenti al servizio di gestione dei rifiuti urbani”* (comma 2). Il metodo, pertanto, è costituito da un complesso di regole, metodologie e prescrizioni per determinare, da un lato, i costi del servizio di gestione e, dall’altro, l’intera struttura tariffaria applicabile alle varie categorie di utenza (cfr. anche art.3, comma 1, D.P.R. n.158 del 1999), in maniera tale che il relativo gettito copra tutti i costi del servizio.

Specifica poi l’art.3, comma 2, del richiamato D.P.R. n.158 del 1999 che *“La tariffa è composta da una parte fissa, determinata in relazione alle componenti essenziali del costo del servizio, riferite in particolare agli investimenti per le opere e ai relativi ammortamenti, da una parte variabile, rapportata alle quantità di rifiuti conferiti, al servizio fornito e all’entità dei costi di gestione”*. L’art.4, comma 3, prescrive infine che *“La tariffa, determinata ai sensi dell’art.3, è articolata nelle fasce di utenza domestica e non domestica”*.

Dalle norme richiamate si desume, quindi, che la metodologia tariffaria si articola nelle seguenti fasi fondamentali:

1. Individuazione e classificazione dei costi del servizio
2. Suddivisione dei costi tra fissi e variabili
3. Ripartizione dei costi fissi e variabili in quote imputabili alle utenze domestiche e a quelle non domestiche;
4. Calcolo delle voci tariffarie, fisse e variabili, da attribuire alle singole categorie di utenza, in base alle formule e ai coefficienti indicati dal metodo.

Si riportano, di seguito le caratteristiche principali del sistema tariffario:

- trovare copertura a tutti i costi inerenti il servizio tramite l’impianto tariffario;
- provocare, per quanto possibile, un circuito virtuoso da cui consegua una riduzione delle produzioni di rifiuti.

L’approvazione delle tariffe per l’anno 2023 avviene in conformità al Piano Finanziario del servizio gestione dei rifiuti urbani (anno 2023), redatto dal soggetto che svolge il servizio stesso e approvato dall’autorità competente.

Il Consiglio Comunale di Seggiano ha preso atto dell’approvazione del PEF 2023 e del PEF pluriennale 2022-2025 con deliberazione n.33 del 13/10/2022.

Il piano finanziario, disposto ed adottato in conformità all’art.8 del D.P.R. 27 aprile 1999 n. 158, e s.m.i., è uno strumento di natura programmatica avente ad oggetto la definizione gli interventi economici ed ambientali relativi al servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti urbani ed è redatto tenendo conto della forma di gestione del servizio predisposto dall’ente locale.

Per quello che attiene a tutta l'attività di raccolta e smaltimento, va premesso che continua ad essere affidata a terzi (Servizi ecologici integrati Toscana s.r.l.) sulla base del procedimento a suo tempo gestito dall'ATO Toscana Sud, ovvero dall'ente di diritto pubblico rappresentativo di tutti i Comuni compresi nelle province di Arezzo, Siena e Grosseto.

Ecco, per quanto sopra detto, che appare opportuno e conseguenziale utilizzare nella determinazione delle tariffe, relative alla gestione dei rifiuti, le informazioni tecniche ed economiche che lo stesso ATO ci ha fornito, pertanto per quello che attiene alla gestione tecnica rimandiamo al relativo documento, di seguito dettagliato e composto dal piano economico finanziario anno 2023, così come comunicato da ATO Toscana Sud, a cui si somma il PEF servizi in economia, redatto dal Comune di Seggiano.

Rileviamo che dal punto di vista strettamente tecnico ed organizzativo non vi sono da registrare novità sostanziali rispetto all'esercizio precedente: tutte le attività sono svolte avendo come unico interlocutore tecnico ed economico SEI Toscana, tanto che nella previsione dei costi fornita dalla stessa società sono ricompresi i costi di smaltimento in discarica e/o altro impianto. Il PEF ATO (2023) fa registrare un incremento, rispetto a quello dell'esercizio precedente, in valore assoluto di € 14.211,00.

Va rilevato che il servizio fornito da Sei Toscana è integrato dei costi inerenti le attività di coordinamento, amministrative e riscossione: quest'ultime, organizzate e gestite direttamente dall'ente il quale sostiene senza intermediari il costo.

Il criterio utilizzato per la loro valorizzazione, ai fini del loro inserimento nel PEF, è stato quello adottato negli esercizi precedenti al fine di garantire un'omogeneità dei dati ed una loro comparabilità, stesso approccio è stato tenuto nella determinazione di quei costi relativi alla riscossione e/o rischio insoluti. I costi direttamente sostenuti dall'ente sono riepilogati, e comunque aggregati secondo quanto previsto dal DPR 158/99 che "determinano" le quote variabili e fisse delle tariffe, sia delle utenze domestiche che non domestiche.

Visti i provvedimenti assunti da ARERA riguardanti la TARI:

-la deliberazione Arera n. 443/2019: definisce i criteri di riconoscimento dei costi efficienti di esercizio e di investimento del servizio integrato dei rifiuti e determina il nuovo metodo tariffario (MTR);

-la deliberazione Arera n. 444/2019: da un lato dispone i contenuti minimi obbligatori in materia di trasparenza e dall'altro rimanda la regolazione in materia di qualità contrattuale e tecnica del servizio integrato di gestione dei RU e servizi che lo compongono a successiva regolamentazione;

-la deliberazione Arera n. 238/2020: Adozione di misure per la copertura dei costi efficienti di esercizio e di investimento del servizio di gestione integrata dei rifiuti, anche differenziati, urbani e assimilati, per il periodo 2020-2021 tenuto conto dell'emergenza epidemiologica da Covid-19;

-la deliberazione Arera n. 493/2020: Aggiornamento del Metodo Tariffario Rifiuti (MTR) ai fini delle predisposizioni tariffarie per l'anno 2021;

-la deliberazione Arera n. 363/2021 avente ad oggetto l'"approvazione del metodo tariffario rifiuti (MTR-2) per il secondo periodo regolatorio 2022-2025" che reca le disposizioni aventi ad oggetto la determinazione delle entrate tariffarie per l'erogazione del servizio integrato di gestione dei rifiuti urbani, ovvero dei singoli servizi che lo compongono e trova applicazione per le annualità 2022, 2023, 2024 e 2025;

-la determinazione Arera n. 2/2021 avente ad oggetto l'Approvazione degli schemi tipo degli atti costituenti la proposta tariffaria e delle modalità operative per la relativa trasmissione all'Autorità, nonché chiarimenti su aspetti applicativi della disciplina tariffaria del servizio integrato dei rifiuti approvata con la deliberazione 363/2021/R/rif (MTR-2) per il secondo periodo regolatorio 2022-2025;

-la deliberazione Arera n. 459/2021: valorizzazione dei parametri alla base del calcolo dei costi d'uso del capitale in attuazione del metodo tariffario rifiuti (MTR-2);

-la deliberazione Arera n. 15/2022 avente ad oggetto la "regolazione della qualità del servizio di

gestione dei rifiuti urbani" con cui è stato approvato il Testo unico per la regolazione della qualità del servizio di gestione dei rifiuti urbani (TQRIF);

Nel territorio in cui opera il Comune di Seggiano è presente ed operante l'Ente di Governo dell'ambito, previsto ai sensi del D.L. 13 agosto 2011, n. 138, convertito in l. n. 148/2011, denominato ATO Toscana Sud, il quale svolge, pertanto, le funzioni di Ente territorialmente competente previste dalla deliberazione ARERA n. 443/2019, ad eccezione delle funzioni attinenti alla determinazione, accertamento e riscossione del tributo comunale TARI, che restano nella esclusiva competenza delle amministrazioni comunali.

All'interno di tale cornice il presente Piano Finanziario si pone dunque come elemento fondamentale per il calcolo delle tariffe del servizio di gestione del ciclo dei rifiuti urbani, sulla base dei principi sopra richiamati, con particolare riferimento alla corretta determinazione dei profili tariffari TARI, nei suoi aspetti economico-finanziari. Alle tariffe si applicano:

- le agevolazioni stabilite dal regolamento comunale;
- il tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione e igiene dell'ambiente di cui all'art. 19 del D.Lgs. 30 novembre 1992, quantificato nella misura del 5,00%

PREVISIONE DEI COSTI ANNO 2023

Le procedure connesse alla trasformazione tariffaria comportano l'evidenziazione analitica dei costi di gestione rifiuti all'interno di bilanci comunali e la loro trasparente attribuzione a voci di costo indicate dal DPR 158/99 che ne impone la copertura totale attraverso la tariffa.

Il piano finanziario è articolato seguendo i criteri di aggregazione dei singoli costi, così come proposti dal D.P.R. 158/99, sintetizzati nella successiva tabella.

Determinazione costi sostenuti			
CG Costi di gestione	CGIND Costi di gestione del ciclo dei servizi RSU indifferenziati	CSL costi di lavaggio e spazzamento strade	22.277,00 €
		CRT costi raccolta e trasporto rsu	48.976,00 €
		CTS costi trattamento e smaltimento rsu	48.446,00 €
	CGD Costi di gestione del ciclo di raccolta differenziata	CRD costi per la raccolta differenziata (costi di appalto e/o convenzioni con gestori)	32.266,00 €
		CTR costi di trattamento e riciclo (per umido e verde, costi di compostaggio e trattamenti)	73.134,00 €
CC Costi comuni	CARC Costi Amministrativi di Accertamento e Riscossione (costi amministrativi del personale, di accertamento, riscossione e contenzioso)		12.088,00 €
	CGG Costi Generali di Gestione (del personale che segue l'organizzazione del servizio o appalto minimo 50% di B9)		10.205,00 €
	CCD Costi Comuni Diversi (costo del personale a tempo determinato, quote dei costi di materiali e dei servizi come elettricità, gas, acqua, pulizie, materiali di consumo, cancelleria e fotocopie)		0,00 €
	COal Altri costi (realizzazione ecocentri, campagna informativa, consulenze, sacchetti biodegradabili e quanto non compreso nelle precedenti voci)		8.667,00 €

CK Costi d'uso del capitale	Amm Ammortamenti		11.305,00 €
	Acc Accantonamento		14.333,00 €
	- di cui costi di gestione post-operativa delle discariche		0,00 €
	- di cui per crediti		0,00 €
	- di cui per rischi e oneri previsti da normativa di settore e/o dal contratto di affidamento		0,00 €
	- di cui per altri non in eccesso rispetto a norme tributarie		0,00 €
	R Remunerazione del capitale		6.460,00 €
COI Costi di natura previsionale destinati al miglioramento di qualità	Rlic Remunerazione delle immobilizzazioni in corso		62,00 €
	CK proprietari		0,00 €
	COexp tv Costi operativi variabili previsionali art. 9.1 del MTR-2		0,00 €
	CQexp tv Costi operativi variabili previsionali art. 9.2 del MTR-2		0,00 €
	COI tv Costi operativi incentivanti variabili art. 9.3 del MTR-2		0,00 €
	COexp tf Costi operativi fissi previsionali art. 9.1 del MTR-2		0,00 €
	CQexp tf Costi operativi fissi previsionali art. 9.2 del MTR-2		0,00 €
AR Proventi e ricavi	COI tf Costi operativi incentivanti fissi art. 9.3 del MTR-2		0,00 €
	AR Proventi della vendita di materiale ed energia derivante da rifiuti		0,00 €
	ARCONAI Ricavi derivanti dai corrispettivi riconosciuti dal CONAI		7.013,00 €
	fattore sharing b	0,00	coefficiente gradualità γ 0,00
	fattore sharing ω		0,00
	b(AR) Proventi della vendita di materiale ed energia derivante da rifiuti dopo sharing		1.115,00 €
	b(1+ω)ARCONAI Ricavi derivanti dai corrispettivi riconosciuti dal CONAI dopo sharing		5.890,92 €
RC Conguagli variabili	RCtv Componente a conguaglio relativa ai costi variabili		12.469,00 €
	di cui: Residuo RCND	0,00 €	
	Residuo RCU	0,00 €	
	RC18 (da PEF 2020)	0,00 €	
	RC19 (da PEF 2021)	0,00 €	
	recupero scostamento COSexp	0,00 €	
	recupero scostamento COVexp	0,00 €	

RC Conguagli fissi	recupero scostamento COQexp		0,00 €	
	recupero scostamento COexp		0,00 €	
	recupero scostamento tariffe variabili a-2		0,00 €	
	RCtf Componente a conguaglio relativa ai costi fissi		-13.438,00 €	
	di cui: Residuo RCU		0,00 €	
	RC18 (da PEF 2020)		0,00 €	
	RC19 (da PEF 2021)		0,00 €	
	recupero scostamento COVexp		0,00 €	
	recupero scostamento COQexp		0,00 €	
	recupero scostamento COexp		0,00 €	
	recupero scostamento tariffe fisse a-2		0,00 €	
Oneri relativi all'IVA e altre imposte	Oneri variabili		20.828,00 €	
	Oneri fissi		3.856,00 €	
Voci libere per costi variabili:	Voce libera 4 €	0,00 €	Voce libera 5 €	0,00 €
	Voce libera 6 €	0,00 €		
Voci libere per costi fisse:	Voce libera 1 €	0,00 €	Voce libera 2 €	0,00 €
	Voce libera 3 €	0,00 €		
Limiti di crescita	p Parametro per la determinazione del limite alla crescita delle tariffe			5,00%
	TVa-1 Costi totali anno precedente			0,00 €
Costi variabili effettivi				230.798,00 €
Riclassificazione Arera (delta) per vincolo su costi anno precedente				9.468,00 €
Dv detrazioni variabili di cui al comma 1.4 delibera n.2/RIF/2020				989,00 €
ΣTV - Totale costi variabili				220.341,00 €
Costi fissi effettivi				75.815,00 €
Riclassificazione Arera (delta) per vincolo su costi anno precedente				0,00 €
Df detrazioni fisse di cui al comma 1.4 delibera n.2/RIF/2020				4.001,00 €
ΣTF- Totale costi fissi				71.814,00 €

Costi totali	$\Sigma T = \Sigma TF + \Sigma TV$	292.155,00 €
---------------------	------------------------------------	---------------------

La ripartizione dei costi tra parte fissa e parte variabile risulta così definita:

Attribuzione costi fissi/variabili a utenze domestiche e non domestiche						
Quantità rifiuti prodotti:	Kg rifiuti utenze domestiche	0,00	Kg rifiuti utenze non domestiche	0,00	Kg totali	0,00
% attribuzione costi a utenze domestiche e non domestiche						
Costi totali per utenze domestiche	$\Sigma Td = Ctuf + Ctuv$ € 254.992,88	% costi fissi utenze domestiche	87,28%	Ctuf - totale dei costi fissi attribuibili utenze domestiche	$Ctuf = \Sigma TF \times 87,28\%$	€ 62.679,26
		% costi variabili utenze domestiche	87,28%	Ctuv - totale dei costi variabili attribuibili utenze domestiche	$Ctuv = \Sigma TV \times 87,28\%$	€ 192.313,62
Costi totali per utenze NON domestiche	$\Sigma Tn = Ctnf + Ctnv$ € 37.162,12	% costi fissi utenze non domestiche	12,72%	Ctnf - totale dei costi fissi attribuibili NON utenze domestiche	$Ctnf = \Sigma TF \times 12,72\%$	€ 9.134,74
		% costi variabili utenze non domestiche	12,72%	Ctnv - totale dei costi variabili attribuibili NON utenze domestiche	$Ctnv = \Sigma TV \times 12,72\%$	€ 28.027,38

SUDDIVISIONE UTENZE DOMESTICHE E NON DOMESTICHE

Essendo le tariffe articolate nelle fasce di utenza domestica e non domestica (*percentuali di ripartizione invariate rispetto alle precedenti annualità*), l'ente deve, preliminarmente, ripartire tra le due categorie l'insieme dei costi totali del servizio d'igiene ambientale: nel caso in specie i costi totali pari ad € 292.155,00 sono suddivisi in € 254.992,88 ed € 37.162,12 direttamente imputabili rispettivamente alle utenze domestiche e non domestiche.

Detti importi totali per tipologia d'utenza sono ulteriormente suddivisi tra costi fissi e costi variabili che rappresentano le "basi" sulle quali applicare i singoli coefficienti da utilizzare per la determinazione delle singole tariffe, sia di parte fissa, che di parte variabile.

Per la ripartizione dei costi è stata considerata l'equivalenza Tariffa rifiuti (tassa rifiuti) = costi del servizio ed è stato quantificato il gettito derivante dalle utenze domestiche e calcolata l'incidenza percentuale sul totale. Per differenza è stata calcolata la percentuale di incidenza delle utenze non domestiche.

:

Costi totali attribuibili alle utenze domestiche			
Costi totali utenze domestiche $\Sigma Td = Ctuf + Ctuv$	€ 254.992,88	Ctuf - totale dei costi fissi attribuibili alle utenze domestiche	€ 62.679,26
		Ctuv - totale dei costi variabili attribuibili alle utenze domestiche	€ 192.313,62

Costi totali attribuibili alle utenze non domestiche			
Costi totali utenze non domestiche $\Sigma Tn = Ctnf + Ctnv$	€ 37.162,12	Ctnf - totale dei costi fissi attribuibili alle utenze non domestiche	€ 9.134,74
		Ctnv - totale dei costi variabili attribuibili alle utenze non domestiche	€ 28.027,38

TARIFFE UTENZE DOMESTICHE

Le tariffe così elaborate sono riportate nella tabella sottostante:

Tariffa di riferimento per le utenze domestiche							
Tariffa utenza domestica		mq	KA appl Coeff di adattamento per superficie (per attribuzione parte fissa)	Num uten Esclusi immobili accessori	KB appl Coeff proporzionale di produttività (per attribuzione parte variabile)	Tariffa fissa	Tariffa variabile
1 .1	USO DOMESTICO-UN COMPONENTE	30.423,25	0,82	292,00	1,00	0,438589	107,325654
1 .2	USO DOMESTICO-DUE COMPONENTI	21.103,58	0,92	172,92	1,40	0,492076	150,255915
1 .3	USO DOMESTICO-TRE COMPONENTI	28.978,50	1,03	302,17	1,80	0,550911	193,186177
1 .4	USO DOMESTICO-QUATTRO COMPONENTI	4.231,00	1,10	37,00	2,20	0,588352	236,116439
1 .5	USO DOMESTICO-CINQUE COMPONENTI	1.243,00	1,17	9,00	2,90	0,625792	311,244397
1 .6	USO DOMESTICO-SEI O PIU' COMPONENTI	469,00	1,21	4,00	3,40	0,647187	364,907224
1 .3	USO DOMESTICO-TRE COMPONENTI-Riduzione 5% immob. a disp. x uso stag	30,00	0,97	1,00	1,71	0,523366	183,526868
1 .1	USO DOMESTICO-UN COMPONENTE-FABBRICATI FUORI GIRO RAC.	9.451,00	0,24	184,00	0,30	0,131576	32,197696
1 .2	USO DOMESTICO-DUE COMPONENTI-FABBRICATI FUORI GIRO RAC.	5.176,00	0,27	40,00	0,42	0,147622	45,076774
1 .3	USO DOMESTICO-TRE COMPONENTI-FABBRICATI FUORI GIRO RAC.	11.140,00	0,30	72,00	0,54	0,165273	57,955853
1 .4	USO DOMESTICO-QUATTRO COMPONENTI-FABBRICATI FUORI GIRO RAC.	1.545,00	0,33	9,00	0,66	0,176505	70,834931
1 .5	USO DOMESTICO-CINQUE COMPONENTI-FABBRICATI FUORI GIRO RAC.	569,00	0,35	5,00	0,87	0,187737	93,373319
1 .6	USO DOMESTICO-SEI O PIU' COMPONENTI-FABBRICATI FUORI GIRO RAC.	398,00	0,36	3,00	1,02	0,194156	109,472167
1 .1	USO DOMESTICO-UN COMPONENTE-FABBRICATI FUORI GIRO RAC.-Abitazioni p	14,00	0,23	1,00	0,28	0,124998	30,587811

Piano finanziario TARI

1 .2	USO DOMESTICO-DUE COMPONENTI-FABBRICATI FUORI GIRO RAC.-Abitazioni	133,00	0,26	1,00	0,39	0,140241	42,822936
1 .3	USO DOMESTICO-TRE COMPONENTI-FABBRICATI FUORI GIRO RAC.-Abitazioni	529,00	0,29	1,00	0,51	0,156983	55,058060
1 .1	USO DOMESTICO-UN COMPONENTE-FABBRICATI FUORI GIRO RAC.-Riduzione 5%	638,00	0,23	5,00	0,28	0,124998	30,587811
1 .2	USO DOMESTICO-DUE COMPONENTI-FABBRICATI FUORI GIRO RAC.-Riduzione 5	1.823,00	0,26	13,00	0,39	0,140241	42,822936
1 .3	USO DOMESTICO-TRE COMPONENTI-FABBRICATI FUORI GIRO RAC.-Riduzione 5	2.612,00	0,29	16,00	0,51	0,156983	55,058060
1 .4	USO DOMESTICO-QUATTRO COMPONENTI-FABBRICATI FUORI GIRO RAC.-Riduzio	96,00	0,31	1,00	0,62	0,167680	67,293185
1 .5	USO DOMESTICO-CINQUE COMPONENTI-FABBRICATI FUORI GIRO RAC.-Riduzion	210,00	0,33	1,00	0,82	0,178324	88,704653
1 .1	USO DOMESTICO-UN COMPONENTE-riduz non trovata	25,00	0,82	0,00	1,00	0,438589	107,325654
1 .2	USO DOMESTICO-DUE COMPONENTI-riduz non trovata	22,00	0,92	0,00	1,40	0,492076	150,255915
1 .1	USO DOMESTICO-UN COMPONENTE-Abitazioni per uso stagionale	300,00	0,77	4,00	0,95	0,416660	101,959371
1 .2	USO DOMESTICO-DUE COMPONENTI-Abitazioni per uso stagionale	215,00	0,87	3,00	1,33	0,467472	142,743120
1 .3	USO DOMESTICO-TRE COMPONENTI-Abitazioni per uso stagionale	40,00	0,97	1,00	1,71	0,523366	183,526868
1 .1	USO DOMESTICO-UN COMPONENTE-Riduzione 5% immob. a disp. x uso stagi	8.025,00	0,77	78,00	0,95	0,416660	101,959371
1 .2	USO DOMESTICO-DUE COMPONENTI-Riduzione 5% immob. a disp. x uso stag	13.311,50	0,87	153,83	1,33	0,467472	142,743120
1 .3	USO DOMESTICO-TRE COMPONENTI-Riduzione 5% immob. a disp. x uso stag	6.289,67	0,97	62,92	1,71	0,523366	183,526868
1 .4	USO DOMESTICO-QUATTRO COMPONENTI-Riduzione 5% immob. a disp. x uso	1.657,00	1,04	23,00	2,09	0,558934	224,310617
1 .5	USO DOMESTICO-CINQUE COMPONENTI-Riduzione 5% immob. a disp. x uso s	235,00	1,11	2,00	2,75	0,594503	295,682177

TARIFFE UTENZE NON DOMESTICHE

I risultati ottenuti sono riportati nella tabella sottostante.

Tariffa di riferimento per le utenze non domestiche						
Tariffa utenza non domestica		mq	KC appl Coeff potenziale di produzione (per attribuzione parte fissa)	KD appl Coeff di produzione kg/m anno (per attribuzione parte variabile)	Tariffa fissa	Tariffa variabile
2 .1	MUSEI,BIBLIOTECHE,SCUOLE,ASSOCIAZIONI,LUOGHI DI CU	801,00	0,34	2,93	0,196665	0,614696
2 .4	ESPOSIZIONI,AUTOSALONI	3.355,00	0,23	1,95	0,133038	0,409098
2 .5	ALBERGHI CON RISTORAZIONE	2.443,00	1,04	8,68	0,601563	1,821011
2 .6	ALBERGHI SENZA RISTORAZIONE	115,00	0,67	5,54	0,387545	1,162258
2 .7	CASE DI CURA E RIPOSO	490,00	0,93	7,88	0,537936	1,653175
2 .8	UFFICI,AGENZIE	586,00	0,76	6,48	0,439604	1,359464
2 .9	BANCHE,ISTITUTI DI CREDITO E STUDI PROFESSIONALI	86,00	0,48	4,10	0,277644	0,860154
2 .10	NEGOZI ABBIGLIAMENTO,CALZATURE,LIBRERIA,CARTOLERIA	732,00	0,86	7,28	0,497446	1,527299
2 .11	EDICOLA,FARMACIA,TABACCAIO,PLURILICENZE	74,00	0,86	7,31	0,497446	1,533593
2 .12	ATTIVITA' ARTIGIANALI TIPO BOTTEGHE(FALEGNAME,IDRA	51,00	0,68	5,75	0,393330	1,206314
2 .14	ATTIVITA' INDUSTRIALI CON CAPANNONI DI PRODUZIONE	837,00	0,42	3,57	0,242939	0,748964
2 .15	ATTIVITA' ARTIGIANALI DI PRODUZIONE BENI SPECIFICI	3.417,00	0,53	4,47	0,306566	0,937778
2 .16	RISTORANTI,TRATTORIE,OSTERIE,PIZZERIE	601,00	5,01	42,56	2,897917	8,928828
2 .17	BAR,CAFFE',PASTICCERIA	168,00	3,83	32,52	2,215374	6,822497
2 .18	SUPERMERCATO,PANE E PASTA,MACELLERIA,SALUMI E FORM	185,00	1,91	16,20	1,104794	3,398661
2 .22	AGRITURISMO CON RISTORANTE	79,00	1,02	8,66	0,589995	1,816815
2 .23	AGRITURISMO SENZA RISTORANTE	3.465,00	0,65	5,52	0,375977	1,158062
2 .1	MUSEI,BIBLIOTECHE,SCUOLE,ASSOCIAZIONI,LUOGHI DI CU-FABBRICATI FUORI	150,00	0,10	0,87	0,058999	0,184408
2 .4	ESPOSIZIONI,AUTOSALONI-FABBRICATI FUORI GIRO RAC.	170,00	0,06	0,58	0,039911	0,122729

Piano finanziario TARI

2 .6	ALBERGHI SENZA RISTORAZIONE-FABBRICATI FUORI GIRO RAC.	130,00	0,20	1,66	0,116263	0,348677
2 .10	NEGOZI ABBIGLIAMENTO,CALZATURE,LIBRERIA,CARTOLERIA- FABBRICATI FUORI	178,00	0,25	2,18	0,149234	0,458189
2 .12	ATTIVITA' ARTIGIANALI TIPO BOTTEGHE(FALEGNAME,IDRA-FABBRICATI FUORI	160,00	0,20	1,72	0,117999	0,361894
2 .14	ATTIVITA' INDUSTRIALI CON CAPANNONI DI PRODUZIONE-FABBRICATI FUORI	948,00	0,12	1,07	0,072881	0,224689
2 .15	ATTIVITA' ARTIGIANALI DI PRODUZIONE BENI SPECIFICI-FABBRICATI FUORI	4.119,00	0,15	1,34	0,091969	0,281333
2 .22	AGRITURISMO CON RISTORANTE-FABBRICATI FUORI GIRO RAC.	1.201,00	0,30	2,59	0,176998	0,545044
2 .23	AGRITURISMO SENZA RISTORANTE-FABBRICATI FUORI GIRO RAC.	3.506,00	0,19	1,65	0,112793	0,347418

